

**ASSICURAZIONE PROPERTY**

ASSICURAZIONE PROPERTY - Mod. 900/06

La valuta base della polizza è Euro

**CONTRAENTE**

POLIZZA N°	361304904	AGENZIA	TORINO PALAZZO GRANERI	184 00					
COGNOME E NOME	INFRATRASPORTI. TO SRL		COD. FISCALE	0000010319310016					
DOMICILIO	CORSO GIUSEPPE SICCARDI 15 - TORINO - 10122 - TO								
DECORRENZA ORE 24 DEL	30	11	2016	SCADENZA ORE 24 DEL	30	11	2019	RATEAZIONE	ANNUALE
	giorno	mese	anno		giorno	mese	anno		
EMISSIONE 1ª QUIETANZA	30	11	2017	DURATA ANNI	3	GIORNI			
	giorno	mese	anno						
POLIZZE SOSTITUITE									

**PREMIO RATA INIZIALE**

171.199,99	38.092,01	209.292,00
PREMIO IMPONIBILE	IMPOSTA	TOTALE

**PREMIO RATE SUCCESSIVE**

171.199,99	38.092,01	209.292,00
PREMIO IMPONIBILE	IMPOSTA	TOTALE

**SEZIONE INCENDIO**

PREMIO ANNUO SEZIONE INCENDIO	209.292,00	DI CUI IMPOSTA 38.092,01
----------------------------------	------------	--------------------------

**SEZIONE D.I.E.**

PREMIO ANNUO SEZIONE D.I.E.		
--------------------------------	--	--

CAPITALE ASSICURATO TOTALE

126.750.000,00

Polizza emessa a

TORINO PALAZZO GRANERI

il

09/11/2016

Formano parte integrante della Polizza numero

fogli dattiloscritti e numero

5

intercalari/appendici modello

GIPRY

GARA

APTRAC

X005

30/01

Generali Italia S.p.A. (in seguito denominata Società), nei termini delle definizioni e delle condizioni generali di assicurazione, di cui allo stampato su indicato, nonché di quanto riportato negli uniti intercalari/appendici di cui ai modelli su indicati e nei pure uniti fogli dattiloscritti, si obbligano a risarcire l'Assicurato, in base alle dichiarazioni del medesimo o del Contraente, i danni arrecati dall'incendio e dagli altri eventi previsti dalla presente polizza alle cose descritte ed assicurate per le somme indicate.

N.B. - Tutto quanto riportato negli intercalari/appendici di cui ai modelli sopra indicati si applica integralmente, salvo diversa indicazione contenuta nei fogli dattiloscritti.

## DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE O DELL'ASSICURATO

Ai sensi dell'art. 1 delle Condizioni Generali di Assicurazione, il Contraente/Assicurato dichiara che:

- a) le cose assicurate o altre cose pertinenti a sue attività imprenditoriali non soffersero nell'ultimo quinquennio danni della medesima natura di quelli in base alla presente polizza;
- b) le cose descritte nella presente polizza non sono assicurate presso altre Società.

Ogni modifica o intergrazione alle dichiarazioni che precedono deve esplicitamente risultare dal testo della polizza.

Il Contraente dichiara di conoscere e di accettare le definizioni e le Condizioni Generali di cui allo stampato retroindicato e tutte le altre clausole dei modelli e dei fogli dattiloscritti retroindicati, che riconosce di aver ricevuto.

\_\_\_\_\_  
Generali Italia S.p.A.

\_\_\_\_\_  
Il Contraente

### Dichiarazione di consegna del Fascicolo informativo

Il Contraente/Assicurato dichiara altresì di aver ricevuto prima della sottoscrizione del contratto il fascicolo informativo contenente la nota informativa, comprensiva del glossario e le condizioni di assicurazione.

\_\_\_\_\_  
Il Contraente

**Agli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile, il sottoscritto dichiara di approvare specificamente, qualora espressamente previsto nel dattiloscritto allegato, le disposizioni degli articoli delle Condizioni Generali e Particolari di assicurazione così rubricati:**

- Pagamento del premio e decorrenza della garanzia (Diritto di recesso della Società trascorso il periodo di mora);
- Recesso in caso di sinistro (Diritto di recesso della Società dopo ogni denuncia di sinistro);
- Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione (Tacita proroga del contratto in mancanza di disdetta 30 giorni prima della scadenza);
- Foro competente (Deroga alla competenza dell'Autorità Giudiziaria);
- Esclusioni (Esclusione dei danni causati da atti vandalici o dolosi);
- Cose assicurabili a condizioni speciali (Pagamento dell'indennizzo a riparazione o ricostruzione avvenuta);
- Obblighi in caso di sinistro (Perdita del diritto all'indennizzo per inadempimento agli obblighi in caso di sinistro);
- Esagerazione dolosa del danno (Perdita del diritto all'indennizzo nel caso di esagerazione dolosa del danno e di altri comportamenti fraudolenti);
- Procedura per la valutazione del danno
- Mandato dei periti
- Assicurazione presso diversi assicuratori (Obbligo di richiedere l'indennizzo a ciascun assicuratore; esclusione di responsabilità solidale con gli altri assicuratori);
- Pagamento dell'indennizzo (Sospensione in caso di procedura giudiziaria).

\_\_\_\_\_  
Il Contraente

Il pagamento dell'importo, dovuto alla firma della presente polizza di euro \_\_\_\_\_

è stato effettuato a mani del sottoscritto oggi, alle ore \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Agente od esattore

**ASSICURAZIONE PROPERTY - UBICAZIONE I**

APPENDICE MOD. 900ALL/2 - a polizza n°361304904

**SCHEDA DI POLIZZA**

Le descrizioni, le dichiarazioni rese e gli impegni assunti dal Contraente o dall'Assicurato in ciascun dei punti seguenti, costituiscono circostanza influenti sulla valutazione del rischio ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.

**UBICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO**Ragione Sociale: **INFRATRASPORTI. TO SRL**Indirizzo: **CORSO GIUSEPPE SICCARDI 15**Località: **TORINO**C.A.P.: **10122**Provincia: **TO****DESCRIZIONE ATTIVITÀ**

UFFICI

**PARTITE E SOMME ASSICURATE**

Si intendono assicurati i beni - mobili od immobili, sottotetto o all'aperto, anche se di proprietà di terzi - rientranti nelle seguenti partite che sono di pertinenza dell'attività descritta in polizza (compresi uffici e servizi aziendali) e che si trovano nell'area relativa all'ubicazione sopraindicata o in aree diverse distanti da questa non più di 200 metri.

<b>PARTITE ASSICURATE</b>	<b>SOMMA ASSICURATA</b>
FABBRICATI	100.000.000,00
MERCI	250.000,00
RISCHIO LOCATIVO	1.500.000,00
RICORSO TERZI	25.000.000,00
MFL %	70,00

**RIEPILOGO PER UBICAZIONE**

TOTALE SOMME ASSICURATE PIU' EVENTUALI MASSIMI IMPEGNI "PARTITE FLOTTANTI"	126.750.000,00
--	----------------

<b>CONDIZIONI PARTICOLARI</b>	<b>Franchigia</b>	<b>Limite risarc. in % S. A.</b>	<b>Limite massimo</b>
Alluvioni	100.000,00	50,00	50.000.000,00
Terremoto	100.000,00	50,00	50.000.000,00
Terrorismo	100.000,00	70,00	50.000.000,00
Eventi atmosferici	50.000,00	70,00	50.000.000,00

ESEMPLARE PER IL CONTRAENTE

Pagina lasciata intenzionalmente vuota

ESEMPLARE PER IL CONTRAENTE

**ASSICURAZIONE PROPERTY - RIEPILOGO DI POLIZZA**

APPENDICE MOD. 900ALL/2 - a polizza n°361304904

Le descrizioni, le dichiarazioni rese e gli impegni assunti dal Contraente o dall'Assicurato in ciascun dei punti seguenti, costituiscono circostanza influenti sulla valutazione del rischio ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.

**UBICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO**

Ragione Sociale: <b>INFRA TRASPORTI. TO SRL</b>			
Indirizzo: <b>CORSO GIUSEPPE SICCARDI 15</b>	Località: <b>TORINO</b>	C.A.P.: <b>10122</b>	Provincia: <b>TO</b>

**PARTITE E SOMME ASSICURATE**

Si intendono assicurati i beni - mobili od immobili, sottotetto o all'aperto, anche se di proprietà di terzi - rientranti nelle seguenti partite che sono di pertinenza dell'attività descritta in polizza (compresi uffici e servizi aziendali) e che si trovano nell'area relativa all'ubicazione sopraindicata o in aree diverse distanti da questa non più di 200 metri.

<b>PARTITE ASSICURATE</b>	<b>SOMMA ASSICURATA</b>
FABBRICATI	100.000.000,00
MERCI	250.000,00
RISCHIO LOCATIVO	1.500.000,00
RICORSO TERZI	25.000.000,00

**RIEPILOGO PER TUTTE LE UBICAZIONI**

TOTALE SOMME ASSICURATE PIÙ EVENTUALI MASSIMI IMPEGNI "PARTITE FLOTTANTI"	126.750.000,00
---	----------------

<b>CONDIZIONI PARTICOLARI</b>	<b>Franchigia</b>	<b>Limite risarc. in % S. A.</b>	<b>Limite massimo</b>
Alluvioni	100.000,00	50,00	50.000.000,00
Terremoto	100.000,00	50,00	50.000.000,00
Terrorismo	100.000,00	70,00	50.000.000,00
Eventi atmosferici	50.000,00	70,00	50.000.000,00

Pagina lasciata intenzionalmente vuota

ESEMPLARE PER IL CONTRAENTE



GENERALI

ALLEGATO A POLIZZA N°

361304904

AGENZIA

TORINO PALAZZO GRANERI

184 00

CONTRAENTE

INFRA TRASPORTI. TO SRL

## APPENDICE DICHIARATIVA MOD. 3503/02

### Dichiarazione di consegna del Fascicolo informativo

Il Contraente dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del contratto il Fascicolo informativo contenente la Nota informativa, comprensiva del glossario e le Condizioni di assicurazione. La dichiarazione inerente alla consegna dell'Informativa al Contraente si intende contestualmente abrogata.

Contraente/Assicurato

---

### Dichiarazioni del Contraente e/o Assicurato

*Le inesattezze e le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale dell'indennizzo, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.*

### Mezzi di pagamento del premio

Il versamento del premio può avvenire con le seguenti modalità:

- in denaro contante se il premio annuo non è superiore a euro 750,00;
- a mezzo bancomat, ove disponibile presso l'intermediario;
- per mezzo di bollettino di conto corrente postale intestato alla Società;
- con assegno intestato o girato alla Società con clausola di intrasferibilità;
- per mezzo di bonifico bancario su conto corrente intestato alla Società;
- per mezzo di conto corrente bancario con preventiva autorizzazione del Contraente alla banca di effettuare il versamento dei premi con addebito sul suo conto corrente (RID);
- altre modalità offerte dal servizio bancario e postale.

Nel caso di pagamento tramite bollettino di conto corrente postale la data di versamento del premio coincide con la data apposta dall'ufficio postale.

Qualora i pagamenti avvengano a mezzo bancomat, assegno, bonifico bancario o per i pagamenti a mezzo RID, la data di versamento del premio coincide con la data di effettivo accredito sul conto corrente intestato alla Società.

Qualora sia applicabile la legge 136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni il pagamento dei premi e quello degli indennizzi assicurativi avverrà esclusivamente mediante bonifico bancario.

Generali Italia S.p.A.

Il Contraente







Allegato mod. APTRAC

Allegato alla polizza n. 361304904

Agenzia: TORINO PALAZZO GRANERI Cod. 184 00

Contraente: INFRATRASPORTI. TO SRL

## APPENDICE DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

La Società si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. Inoltre si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante medesima della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità suddetta.

In dipendenza di quanto precede la controparte, o altro soggetto obbligato ai sensi della legge sopra citata, è tenuta ad effettuare i pagamenti (premi, franchigie) esclusivamente per mezzo di bonifico bancario su conto corrente indicato dalla Società riportando, se previsti, il codice identificativo di gara (CIG) e il codice unico di progetto (CUP).

Data: 09/11/2016

Generali Italia S.p.A.

Il Contraente





**Mod. X005 - ATTO DI DICHIARAZIONE 00**

AGENZIA DI TORINO PALAZZO GRANERI

COD. 184 00

POLIZZA N. 361304904

MODELLO 900

CONTRAENTE INFRATRASPORTI. TO SRL

DATA EMISSIONE 09/11/2016

X005 - Atto dichiarativo

LE CONDIZIONI NORMATIVE SONO QUELLE INDICATE DAL CAPITOLATO ALLEGATO ALLA PRESENTE POLIZZA, COMPRENSIVO DI SCHEDA TECNICA E SCHEDA ECONOMICA, COME DI SEGUITO RIPORTATO:

**«SCHEDA OFFERTA TECNICA**

VARIANTI MIGLIORATIVE DA INDICARE IN GARA

1. PAGAMENTO DEL PREMIO

Modifica termine di mora:

Se il contraente non paga il premio, compreso quello di prima annualità, entro il termine di 120 giorni dalla data di decorrenza della suddetta polizza, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 120° giorno e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento.

SI

2. LIMITI-SCOPERTI-FRANCHIGIA

OGNI ALTRA CAUSA

Modifica Franchigia: EURO15.000,00 per sinistro e per anno

NO

3. LIMITI-SCOPERTI-FRANCHIGIA

OGNI ALTRA CAUSA

Modifica Franchigia: EURO10.000,00 per sinistro e per anno

SI

4. LIMITI-SCOPERTI-FRANCHIGIA

Spese di demolizione e sgombero

Modifica Limiti di Indennizzo: EURO 5.000.000

NO

5. LIMITI-SCOPERTI-FRANCHIGIA

Furto e rapina

Modifica Limiti di Indennizzo: EURO 75.000

SI

6. LIMITI-SCOPERTI-FRANCHIGIA

Furto e rapina beni in rame

Modifica Limiti di Indennizzo: EURO 35.000

SI

**EVENTUALI PRECISAZIONI**

Si precisa che la tratta in costruzione della linea metropolitana non si intende in





Il presente atto di Dichiarazione si compone di n. 4 pagine.

**Generali Italia S.p.A.**

**Il Contraente**

---

**Informativa sul trattamento dei dati per fini assicurativi e commerciali** (ex art. 13 del D. Lgs. 196/2003 - Codice Privacy)

La informiamo che la nostra Società, Titolare del trattamento, intende acquisire o già detiene i Suoi dati personali, eventualmente anche sensibili o giudiziari ove indispensabili, al fine di prestare i servizi assicurativi <sup>(1)</sup> (danni, vita, previdenziali) richiesti o in Suo favore previsti, ivi compresi l'adempimento dei correlati obblighi normativi e la prevenzione di eventuali frodi assicurative.

I soli dati necessari per perseguire i fini suddetti, da Lei forniti od acquisiti da terzi, saranno trattati in Italia o all'estero con idonee modalità e procedure anche informatizzate, da nostri dipendenti, collaboratori ed altri soggetti anche esterni, designati Responsabili e/o Incaricati del trattamento, o comunque operanti quali Titolari autonomi, che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa <sup>(2)</sup>. Sempre nell'ambito del servizio assicurativo prestato, i Suoi dati, potranno essere inoltre comunicati ove necessario a soggetti, privati e pubblici, connessi al settore assicurativo e riassicurativo operanti in Italia o all'estero <sup>(3)</sup>. I Suoi dati non saranno diffusi. Senza i Suoi dati – alcuni dei quali richiesti in forza di un obbligo di legge - non potremo fornirLe, in tutto o in parte, i nostri servizi.

La informiamo inoltre che Lei può autorizzare la nostra Società a trattare i Suoi dati personali, per le seguenti ulteriori finalità:

- 1) invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, comunicazioni commerciali, compimento di ricerche di mercato, rilevazione della qualità dei nostri servizi, mediante le tecniche di comunicazione da Lei indicate a distanza;
- 2) analisi dei prodotti e servizi da Lei richiesti, anche attraverso elaborazioni elettroniche, con lo scopo di individuare le Sue reali esigenze/preferenze e migliorare la nostra offerta.

Il conferimento dei Suoi dati per le finalità indicate ai punti 1) e 2), è facoltativo e il loro mancato rilascio non incide sull'erogazione dei nostri servizi assicurativi.

Lei potrà conoscere quali sono i Suoi dati presso di noi ed, ove ne ricorrano le condizioni, esercitare i diversi diritti previsti (rettifica, aggiornamento, cancellazione) nonché opporsi in tutto o in parte al loro uso a fini commerciali, rivolgendosi al Responsabile ex art. 7 della Società: Privacy, Via Marocchese 14, 31021 Mogliano Veneto TV - fax 041.549.2235 - [privacy.it@generali.com](mailto:privacy.it@generali.com).

Sul sito della Società troverà l'elenco aggiornato delle informative, dei Responsabili e delle categorie di soggetti a cui possono essere comunicati i dati, nonché le politiche privacy della nostra Società.

**Consenso al trattamento dei dati per fini assicurativi**

Ciò premesso, firmando il presente documento Lei autorizza il trattamento dei dati — eventualmente anche sensibili — da parte della nostra Società, la loro comunicazione ai soggetti sopraindicati e il trattamento da parte di questi ultimi a fini assicurativi.

**Consenso al trattamento dei dati per fini commerciali (Codice Privacy e Reg. Ivass 34/2010)**

La invitiamo, barrando le seguenti caselle, ad autorizzare la nostra Società a trattare i Suoi dati per i fini di cui al punto 1:

per presentarLe prodotti e servizi della nostra Società

 SI  NO

per presentarLe prodotti e servizi non assicurativi di altre Società

 SI  NO

Ai sensi del Regolamento Ivass n. 34 e dell'art. 130 Codice Privacy, La invitiamo ad indicarci le tecniche di comunicazione a distanza con cui desidera essere contattato:

Posta cartacea, Telefono

 SI  NO

Posta elettronica (e-mail) e messaggistica su cellulare (Sms, Mms, App.)

 SI  NO

La invitiamo infine, barrando la seguente casella, ad autorizzare la nostra Società a trattare i Suoi dati per i fini di cui al punto 2:

 SI  NO

INFRATRASPORTI. TO SRL

(Luogo e data)

(Nome e cognome leggibile)

(Firma)

**NOTE:**

- (1) Predisposizione e stipulazione di contratti di assicurazione o di previdenza complementare, raccolta dei premi, liquidazione di sinistri o altre prestazioni, riassicurazione, coassicurazione, prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali, costituzione esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore, adempimento di specifici obblighi di legge o contrattuali, gestione e controllo interno, attività statistiche.
- (2) Trattasi di soggetti, facenti parte della "catena assicurativa" (agenti, subagenti ed altri collaboratori di agenzia, produttori, mediatori di assicurazione, banche, SIM ed altri canali di acquisizione; assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, fondi pensione, attuari, legali e medici fiduciari, consulenti tecnici, periti, autofficine, centri di demolizione di autoveicoli, strutture sanitarie, società di liquidazione dei sinistri e dei contratti, ed altri erogatori convenzionati di servizi), società del Gruppo Generali, ed altre società che svolgono, quali outsourcer, servizi di gestione dei contratti e delle prestazioni, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di gestione della corrispondenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio, nonché società specializzate in ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei servizi.
- (3) Soggetti coinvolti nello specifico rapporto assicurativo (contraenti, assicurati, aderenti, pignorari, vincolatari), assicuratori, coassicuratori, riassicuratori e organismi associativi /consortili (ANIA, Mefop, Assoprevidenza) nei cui confronti la comunicazione dei dati è funzionale per fornire i servizi sopra indicati e per tutelare i diritti dell'industria assicurativa, organismi istituzionali ed enti pubblici a cui i dati devono essere comunicati per obbligo normativo.

All'interno del sito internet della Compagnia è possibile accedere alle informazioni sulle polizze sottoscritte, sarà necessario entrare nell'Area Clienti e seguire le istruzioni per registrarsi.





## **POLIZZA ALL RISKS**

La presente polizza è stipulata tra

<b>INFRATRASPORTI.TO SRL</b>
<b>C.so Siccardi 15</b>
<b>10122 TORINO</b>
<b>P.I. 10319310016</b>

e

<b>GENERALI ITALIA S.p.A.</b>

Durata del contratto

<b>Dalle ore 24.00 del :</b>	<b>30/11/2016</b>
<b>Alle ore 24.00 del :</b>	<b>30/11/2019</b>

## DEFINIZIONI

Alle seguenti denominazioni, le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato:

<b>Assicurazione:</b>	il contratto di assicurazione
<b>Polizza:</b>	il documento che prova l'assicurazione
<b>Contraente:</b>	il soggetto che stipula l'assicurazione
<b>Assicurato:</b>	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione
<b>Società:</b>	l'impresa assicuratrice
<b>Premio:</b>	la somma dovuta dal Contraente alla Società
<b>Rischio:</b>	la probabilità che si verifichi il sinistro
<b>Sinistro / Danno:</b>	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa
<b>Sinistro Originario</b>	il verificarsi del fatto dannoso che origina altri fatti dannosi conseguenti o collegati o concomitanti o indiretti
<b>Indennizzo:</b>	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
<b>Franchigia:</b>	la somma che resta a carico dell'assicurato in caso di sinistro
<b>Franchigia aggregata annua:</b>	la sommatoria di singole franchigie che determina la massima esposizione finanziaria a carico dell'assicurato, oltre la quale tutti i sinistri sono coperti integralmente dall'assicuratore, ovverosia l'indennizzo sarà liquidato senza l'applicazione dello scoperto e/o della franchigia prevista per singolo evento
<b>Scoperto:</b>	la percentuale del danno che resta a carico dell'Assicurato
<b>Comunicazioni:</b>	per comunicazione alla Società si intendono quelle effettuate per lettera raccomandata, alla quale sono parificati telex e telegrammi
<b>Enti:</b>	beni materiali mobili od immobili assicurati
<b>Incendio:</b>	combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi
<b>Esplosione:</b>	sviluppo di gas e vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità
<b>Implosione:</b>	repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna di fluidi rispetto a quella esterna
<b>Scoppio:</b>	repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione, con l'intesa che gli effetti del gelo e del colpo di ariete non sono considerati scoppio
<b>Furto:</b>	<p>l'impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.</p> <p>L'autore del furto deve introdursi nei locali contenenti le cose assicurate:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>•violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili; non equivale ad uso di chiavi false l'uso di chiave vera anche se fraudolento;</li><li>•per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;</li><li>•in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi</li></ul>
<b>Rapina:</b>	sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia avvenuta nei locali indicati in polizza quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi
<b>Preziosi:</b>	gioielli, oro, argento, ed altri metalli preziosi, lavorati o grezzi, perle e pietre preziose

## **ALTRE DEFINIZIONI**

**Beni immobili:** intendendosi per tali i fabbricati o loro parti di proprietà od uso a qualunque titolo (es. comodato, uso perpetuo), compresi fissi ed infissi ed opere di fondazione od interrate, gallerie, stazioni, binari e rotaie anche all'aperto, recinzioni, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d'aria, impianti di segnalazione e comunicazione, impianti e macchinari meccanici; attrezzature e dispositivi medici fissi, ascensori, montacarichi, scale mobili, palloni pressostatici, impianti od installazioni ed usati nell'attività svolta considerati immobili per natura o per destinazione e quant'altro destinato al servizio dell'immobile. I beni oggetto della presente definizione sono assicurati in polizza con specifica partita

**Beni immobili artistici:** i beni immobili ed in genere tutti i beni ed oggetti fissi ed infissi, aventi valore artistico, storico, monumentale e/o culturale ed in genere tutti quelli soggetti al Codice dei beni culturali e del paesaggio, compresi affreschi, statue fisse.

**Beni mobili:** attrezzature di proprietà o di terzi, in affitto, leasing, comodato, noleggio, custodia o semplice possesso, macchine, mobilio ed arredi, macchine d'ufficio, hardware, attrezzature scientifiche mobili, apparecchi mobili inerenti l'attività istituzionale e materiali relativi, impianti portatili di condizionamento o riscaldamento, apparecchiature elettroniche, tutto quanto inerente all'esercizio dell'attività, le merci, materiale scientifico e di sperimentazione ed analisi, scorte e materiali di consumo, materie prime, imballaggi, escluse sostanze e prodotti esplosivi. Compresi oggetti di cancelleria, registri e archivi storici, stampati, armadi di sicurezza, supporti dati, libri, tappeti, quadri, denaro, valori, titoli di credito e tutto quanto inerente l'attività. I beni oggetto della presente definizione sono assicurati in polizza con specifica partita.

**Beni mobili artistici:** i beni mobili soggetti al Codice dei beni culturali e del paesaggio.

**Restauro conservativo:** conservazione, manutenzione e consolidamento dei beni senza alterazioni o variazione delle caratteristiche merceologiche, materiali, estetiche e funzionali.

**Restauro integrativo:** ricostruzione delle parti mancanti con tecniche analoghe al costruito, ma singolarmente evidenziate dalle parti originali.

**Apparecchiature elettroniche:** sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche e di trasmissioni e ricezione dati; elaboratori di processo o di automazione di processi industriali non al servizio di singole macchine; personal computer e mini elaboratori con capacità di memoria centrale superiore a 1 Mbyte; macchine per ufficio elettriche ed elettroniche; registratori di cassa, macchine ed impianti di telecomunicazioni, di segnalazione e di allarme.

**Rischio Locativo:** intendendosi per tale le conseguenze della responsabilità civile che gravano sul Infratrasporti.To srl ai sensi degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, per i danni ai locali di proprietà di terzi da Infratrasporti.To e condotti in locazione, e prodotti da sinistro indennizzabile a termini del presente contratto.

**Ricorso Terzi:** quanto la società si obbliga a tenere indenne l'assicurato, fino alla concorrenza del massimale precisato in polizza con specifica partita, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile in termini di legge, per danni materiali diretti cagionati a cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza. L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da sospensioni e interruzioni totali o parziali dell'utilizzo di cose, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, sino a concorrenza del 20% del massimale di polizza.

## PREMESSA

Polizza di assicurazione "tutti i Rischi" contro i danni materiali e diretti e/o consequenziali, subiti dai beni assicurati durante il periodo di validità della presente assicurazione, salvo quanto espressamente escluso.

## ATTIVITA'

La Contraente esercita tutte le attività e/o competenze istituzionalmente previste o ad essa attribuite o, comunque, che ad essa siano consentite dall'ordinamento giuridico, nulla escluso né eccettuato.

## PARTITE E SOMME ASSICURATE

Partite	Descrizione	Capitali	Tasso imponibile
Part. 1	Beni immobili (vedi definizione) a P.R.A.	<b>€ 100.000.000,00</b>	1,60%°
Part. 2	Rischio Locativo a P.R.A.	<b>€ 1.500.000,00</b>	1,50%°
Part. 3	Beni mobili, inclusi beni mobili artistici, esclusi veicoli circolanti su rotaia (vedi definizione) a P.R.A.	<b>€ 250.000,00</b>	0,80%°
Part. 4	Ricorso Terzi a P.R.A.	<b>€ 25.000.000,00</b>	0,35%°

## CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

### Art. 1) OGGETTO DELLA POLIZZA

Con la presente polizza viene assicurato tutto quanto costituisce il patrimonio immobiliare e mobiliare, anche di proprietà di terzi, salvo quanto espressamente escluso.

Qualora una determinata cosa o un determinato oggetto non trovasse precisa assegnazione in una delle partite della presente polizza ovvero che tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l'oggetto verranno attribuiti alla partita beni mobili.

Ciò premesso, la Società, in corrispettivo del versamento del premio convenuto, alle condizioni tutte e nei limiti stabiliti in polizza, si obbliga a risarcire all'Assicurato tutti i danni materiali e diretti causati da qualsiasi evento e/o causa, anche in deroga al disposto dell'art. 1900, salvo quelli espressamente esclusi.

### Art. 2) COSE E RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE

La Società non è obbligata in alcun caso per:

#### a) i danni verificatisi in occasione di :

- 1) atti di guerra dichiarata o non, occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di governo e/o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto;
- 2) esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provocate da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- 3) maremoti, mareggiate e penetrazioni di acqua marina, eruzioni vulcaniche;
- 4) inquinamento e/o contaminazione ambientale sia graduale che accidentale;
- 5) trasporto e/o trasferimento, relative operazioni di carico e scarico, delle cose assicurate al di fuori del recinto aziendale. Questa limitazione non si applica per gli impianti ed apparecchi ad impiego mobile;

a meno che l'assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con detti eventi.

#### b) i danni da:

1. smagnetizzazione, errata registrazione o cancellazione di dati e cestinatura per svista. a meno che non siano provocati da eventi non altrimenti esclusi;
2. furto con destrezza, misteriosa sparizione, infedeltà da parte dei dipendenti, ammanchi, smarrimenti, appropriazione indebita;

3. assestamenti, restringimenti o dilatazioni di impianti e strutture di fabbricati, subsidenza, bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine, a meno che non siano provocati da eventi non altrimenti esclusi;
4. interruzione di reazioni termiche che danneggino le merci in lavorazione a meno che non siano provocate da eventi non altrimenti esclusi;
5. deterioramenti, logorio, usura, mancata e/o anormale manutenzione, corrosione, arrugginimento, contaminazione, deperimenti, ossidazione, umidità, brina e condensa, stillicidio, siccità, termiti, insetti, vermi, roditori, animali e/o vegetali in genere, perdita di peso, fermentazione, infiltrazione, evaporazioni, crollo e collasso strutturale;
6. imperizia, negligenza, errata manovra;
7. montaggio o smontaggio di impianti o costruzioni o demolizioni di fabbricati, guasti meccanici ed elettrici.

Nel caso che in conseguenza dei predetti eventi ne derivi altro danno indennizzabile ai sensi della presente polizza, la Società indennizzerà solo la parte di danno non altrimenti esclusa.

8. sospensione e/o interruzione di forniture di energia, gas, acqua, purchè, tale sospensione e/o interruzione non sia stata provocata da evento non altrimenti escluso, che abbia colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di metri 20 da esse;
9. dolo dell'Assicurato e/o del Contraente o dei Soci a responsabilità illimitata o dei Suoi amministratori o legali rappresentanti;
10. errori di progettazione, calcolo e lavorazione, impiego di prodotti difettosi, che influiscono direttamente o indirettamente sulla qualità, quantità, titolo, colore delle merci in produzione o lavorazione; vizio di prodotto;
11. solidificazione di materiali contenuti in forni, salvo che non siano conseguenza di eventi garantiti che abbiano colpito altri enti assicurati; crogiuoli, linee ed apparecchiature di fusione;
12. perdite di mercato o danni indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;
13. difetti noti all'Assicurato, suoi Amministratori e Dirigenti, all'atto della stipulazione della polizza, indipendentemente dal fatto che la Società ne fosse a conoscenza;
14. eventi per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore.

Sono altresì esclusi:

15. danni di natura estetica;
16. impiego di esplosivi in genere.

Si precisa altresì che non sono compresi:

17. i danni diretti ed indiretti da perdite di software, microchip, circuiti integrati, programmi o altri dati informatici, compresi quelli causati o risultanti da:
  - a) virus informatici di qualsiasi titolo;
  - b) accesso e utilizzo non autorizzato dei sistemi informatici da parte dei soggetti, dipendenti o meno dall'Assicurato, non autorizzati dall'Assicurato stesso;
  - c) cancellazione, distruzione, alterazione, riduzione di funzionalità operativa o disponibilità di software, programmi o dati informatici, anche se causati da atti dolosi, atti di terrorismo e/o sabotaggio organizzato,

a meno che non siano provocati da eventi non altrimenti esclusi

### **Art 3) BENI ESCLUSI DALL' ASSICURAZIONE**

Sono esclusi dall'assicurazione i beni di seguito elencati:

- 1) Macchinari in leasing, se assicurati con polizza separata;
- 2) Il valore del terreno; boschi, alberi, coltivazioni, animali in genere;
- 3) Merci già caricate a bordo di mezzi di trasporto di terzi (se garantiti da specifica polizza);
- 4) Aeromobili e natanti;
- 5) Automezzi di proprietà dell'Assicurato ed iscritti al P.R.A.;
- 6) Animali in genere, boschi, alberi, coltivazioni;
- 7) Beni mobili posti all'aperto quando danneggiati da eventi atmosferici;

- 8) Veicoli in genere circolanti su rotaia;
- 9) Gioielli, pietre e metalli preziosi (se non per uso industriale), quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, se singolarmente di valore superiori a 15.000€
- 10) Linee aeree di trasmissione e/o distribuzione e relative strutture di sostegno, distanti oltre 1000 metri dal perimetro aziendale.

#### **Art. 4) DELIMITAZIONI DI GARANZIA E PRECISAZIONI**

1) Per i danni ai supporti di dati e agli archivi di dati, la garanzia è prestata per il solo costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche per il rifacimento degli archivi distrutti o danneggiati. L'indennizzo del danno sarà comunque limitato alle spese effettivamente sostenute entro il termine di 12 (dodici) mesi dal sinistro.

2) Per i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da fuoriuscita di liquidi a seguito di gusto e/o rottura accidentale degli impianti idrici, tecnici, vasche e serbatoi esistenti nei fabbricati assicurati o contenenti le cose medesime o nell'ambito degli stessi, la Società non indennizza:

- a) danni causati da umidità, stillicidio;
- b) danni da allagamento alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm. dal pavimento;

3) Per Sovraccarico di neve si intende il peso di neve, ghiaccio, grandine sui beni o su strutture, tale da provocare danni ai beni; sono compresi i danni all'interno dei beni e al loro contenuto, ma sono esclusi i danni: ai fabbricati non conformi alle norme (vigenti all'epoca della loro progettazione) in materia di sovraccarico di neve e al loro contenuto, ai capannoni pressostatici e tensostatici e al loro contenuto, ai fabbricati in costruzione o in rifacimento (se tale stato è influente ai fini di questa estensione) e al loro contenuto, ai lucernari, vetrate e serramenti se non conseguenti al crollo del tetto o delle pareti.

4) Per Guasti e Fenomeni elettrici si intende l'effetto di correnti o scariche od altri fenomeni elettrici e/o elettronici da qualsiasi motivo occasionati, su macchine, apparecchiature ed impianti elettrici e/o elettronici, componenti e circuiti compresi, con esclusione dei danni:

- a) di usura o di carente manutenzione;
- b) direttamente causati da montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione e/o da collaudi e prove;
- c) dovuti a difetti noti all'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto, fermo che qualora da una o più delle suddette esclusioni derivi altro danno non altrimenti escluso, la Società indennizzerà la parte di danno non altrimenti esclusa. In caso di danni dei quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore o il fornitore, la Società avrà diritto di surroga sul costruttore o fornitore per quanto da essa indennizzato.
- d) *dovuti a perdite di software, microchip, circuiti integrati, virus informatici, attacchi di hacker, riduzione di funzionalità operativa o disponibilità di software, programmi o altri dati informatici.*

5) Si intendono comprese le spese necessarie per riparare e sostituire le tubazioni ed i relativi raccordi nei quali si è verificata la rottura accidentale, comprese quelle necessariamente sostenute per la demolizione ed il ripristino delle parti di fabbricati, anche laddove effettuate per la ricerca del guasto interessato.

6) Per i danni materiali e diretti occorsi a seguito di occupazione (non militare) delle proprietà in cui si trovano i beni assicurati, qualora la stessa si protrasse per oltre 5 (cinque) giorni consecutivi, la Società non indennizzerà le distruzioni, guasti o danneggiamenti (salvo incendio, esplosione e scoppio) anche se verificatisi durante il suddetto periodo.

7) Per i danni materiali e diretti occorsi a seguito o in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio, atti vandalici o dolosi, la Società non risponde dei danni causati da interruzione di processi lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti, conseguenti alla sospensione del lavoro, da

alterazione o omissione di controlli o manovre.

8) Per i danni materiali e diretti causati da vento e cose da esso trasportate, pioggia, grandine, neve, ai beni assicurati posti sotto tetto dei fabbricati previsti in polizza, si intendono compresi in garanzia solo se pioggia, grandine e neve siano penetrati in detti fabbricati attraverso rotture, brecce e lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici tale da essere riscontrata su una pluralità di enti assicurati e non.

Inoltre, ai soli effetti di tali fenomeni atmosferici, sempre riscontrabili su una pluralità di enti assicurati e non, si intendono esclusi dalla garanzia i seguenti beni:

- a) gru, antenne, ciminiere e camini, cavi aerei, insegne, macchinario non fisso per destinazione se posto all'aperto, serramenti, vetrate e lucernari in genere;
- b) baracche e/o costruzioni in legno o plastica;
- c) merci poste all'aperto.

9) Per i danni causati da gelo la Società è obbligata unicamente per i danni materiali e diretti:

- a) a macchinari ed impianti;
- b) alle cose assicurate a seguito di fuoriuscita di liquidi provocata da scoppio degli impianti e macchinari;

a condizione che il fabbricato assicurato sia stato occupato, in attività e riscaldato, almeno fino alle 48 ore precedenti il sinistro.

10) Per i danni materiali e diretti causati da inondazioni, alluvioni e allagamenti, si intendono esclusi:

- a) i beni mobili all'aperto;
- b) le merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm dal pavimento.

11) Per i danni materiali diretti causati da terremoto, intendendosi per tale, un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, si precisa che per singolo sinistro si intendono i danni subiti dagli enti assicurati per effetto fenomeno tellurico e del suo proseguimento limitatamente alle 72 ore successive all'evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile ai sensi della presente garanzia.

12) Relativamente ai palloni pressostatici e tettoie, sono esclusi i danni provocati da grandine e collasso strutturale.

13) La garanzia furto è operante per i beni posti all'interno di immobili, se l'autore del reato si è introdotto nei locali o immobili contenenti le cose assicurate mediante uno dei seguenti sistemi:

- a) scasso, rottura, forzatura o rimozione di porte, finestre, pareti, soffitti, lucernari e simili;
- b) apertura delle serrature o disattivazione dei sistemi di allarme attuate con uso di chiavi, anche elettroniche, false o autentiche se reperite in modo fraudolento, grimaldelli o simili arnesi o altri congegni, anche elettronici,
- c) per via diversa da quella destinata al transito ordinario, purché con superamento di ostacoli o ripari tali da non poter essere superati se non con mezzi artificiali o con agilità personale,
- d) in altro modo, rimanendovi clandestinamente ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi;
- e) mediante sistemi diversi da quelli innanzi descritti purché abbia poi violato i mezzi di custodia che contenevano i beni assicurati mediante scasso, rottura, forzatura dei medesimi e/o mediante uno dei sistemi di cui al punto (b) che precede.

14) Per la garanzia Furto l'assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto, che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 m. dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate nel muro.

I danni da furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi

di protezione e chiusura sopra indicati, oppure commessi attraverso le luci di serramenti o inferriate senza effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura, saranno liquidati previa l'applicazione di uno scoperto del 20% del danno indennizzabile.

15) Gli impianti e gli apparecchi ad impiego mobile sono assicurati anche durante il trasporto con qualsiasi mezzo, compreso quello a mano, a condizione che:

- a) per natura e costruzione, essi possano essere trasportati ed utilizzati in luoghi diversi dall'ubicazione indicata in polizza;
- b) il loro trasporto sia necessario ed in connessione all'espletamento dell'attività svolta dall'Assicurato.

16) La garanzia furto, nella fase di trasporto sui veicoli, sarà operante a condizione che:

- a) il veicolo sia chiuso a chiave, con cristalli completamente alzati; sia provvisto di tetto rigido o con capote serrata;
- b) gli impianti e le apparecchiature siano riposte in maniera che non siano visibili dall'esterno.

17) Relativamente alla garanzia portavalori, la garanzia comprende anche:

- a) il furto avvenuto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto;
- b) il furto con strappo;
- c) il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto del denaro, titoli o valori abbia gli stessi indosso o a portata di mano;

La garanzia è operante solo per le persone di età superiore ai 18 anni ma non superiore ai 70 anni ed in genere per le persone che non abbiano menomazioni fisiche tali da renderle inadatte al servizio di portavalori.

18) In caso di sinistro, la presente polizza copre i maggiori costi, compresi i costi di progettazione e gli oneri di urbanizzazione, che dovessero rendersi necessari ed inevitabili per l'osservanza di leggi, regolamenti ed ordinanze statali o locali che regolano la riparazione e/o la costruzione di fabbricati (o loro strutture) o il riacquisto o di macchinari, nonché l'uso dei suoli, purché i lavori di ricostruzione siano effettivamente posti in essere nella stessa ubicazione o in altra. E' equiparata a disposizioni legislative la necessità di dare continuità operativa ai servizi di pubblico interesse o svolti negli immobili assicurati. La presente estensione inoltre copre le spese di demolizione e sgombero, nonché le spese per smantellamento, sgombero o demolizione del patrimonio non danneggiato in seguito all'imposizione di una qualsiasi legge od ordinanza che regoli o renda necessarie le suddette operazioni.

19) Sono indennizzabili tutti costi resi necessari per la riparazione e/o il ripristino dei beni assicurati a seguito di sinistro, per i trasporti dei ricambi, delle materie prime e componenti con qualsiasi mezzo, nonché le spese per attrezzature e manodopera per lavori straordinari, sino alla concorrenza dell'importo stabilito in polizza.

## **Art. 5) VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO**

Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della polizza, permettendo comunque la compensazione fra le partite, la valutazione che le cose assicurate avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri

### **1. Beni immobili, esclusi quelli rientranti al punto 2 che segue, il costo di ricostruzione a nuovo.**

1.1 Per i fabbricati l'ammontare del danno è così costituito:

1.1.1 Il primo valore è dato dalla spesa necessaria, nel caso di danno totale, per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato escludendo soltanto il valore dell'area, tenendo conto dei materiali e delle tecniche di costruzione adottate in tale fabbricato; nel caso di danno parziale, la spesa necessaria per ricostruire le parti distrutte o per riparare quelle danneggiate

1.1.2 Dall'importo così determinato si stima il deprezzamento del fabbricato, stabilito in relazione



al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione d'uso ed ogni altra circostanza concomitante, e deducendo da tale risultato il valore delle parti rimaste intatte. Il valore calcolato ai sensi del punto 1.1.1 viene ridotto in base al deprezzamento.

1.1.3 La differenza dei costi stimati tra il punto 1.1.1 e 1.1.2 costituisce supplemento d'indennizzo.

1.2 Per gli altri beni immobili si stima il costo di ripristino, o di rimpiazzo a nuovo, o di riacquisto, con altri analoghi od equivalenti per caratteristiche.

## **2. Beni immobili soggetti al Codice dei beni culturali e del paesaggio: il costo di ricostruzione.**

2.1 Si stima il costo di ricostruzione secondo i principi del restauro conservativo per le parti superstiti e del restauro integrativo per le parti da ricostruire. Tali principi sono attuati secondo le indicazioni delle competenti Soprintendenze.

2.2 Si stima il costo di ricostruzione a nuovo o di riparazione delle parti danneggiate di un immobile equivalente per cubatura ma con caratteristiche costruttive atte ad uso civile.

2.3 La differenza dei costi stimati tra il punto 2.1 e 2.2 costituisce il supplemento d'indennizzo.

**3. Beni Mobili, esclusi quelli rientranti al punto 4 che segue:** si stima il costo di rimpiazzo a nuovo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per rendimento economico in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.

**4. Beni mobili soggetti al Codice dei beni culturali e del paesaggio:** qualora non vi sia stata stima da parte della Soprintendenza alle Belle Arti si stima il valore di mercato attribuito da pubblicazioni specializzate.

Relativamente ai fabbricati non assoggettati al Codice dei beni culturali e del paesaggio, il pagamento del Supplemento d'indennizzo, così come definito al punto 1.1.3 del presente articolo, sarà eseguito entro trenta giorni da quando sarà terminata la ricostruzione, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro ventiquattro mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.

Relativamente ai fabbricati assoggettati al Codice dei beni culturali e del paesaggio, il pagamento del Supplemento d'indennizzo, così come definito al punto 2.3 del presente articolo, sarà eseguito entro trenta giorni da quando sarà terminata la ricostruzione, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro trentasei mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.

## **Differenziale storico artistico – Opere di abbellimento**

Nella somma assicurata per la partita "Fabbricati", la Compagnia presta la propria garanzia anche per i maggiori danni che gli enti assicurati con particolari qualità storico artistiche possono subire a seguito di sinistro risarcibile e che eccedono le normali spese di ricostruzione e/o ripristino di carattere funzionale previste dal presente contratto. A titolo esemplificativo e non limitativo, tali danni, possono riguardare affreschi, bassorilievi, ornamenti murari, soluzioni architettoniche e possono consistere nelle spese di ripristino e/o restauro (costi dei materiali, spese competenze degli artigiani e/o artisti) oppure nelle spese per opere di abbellimento diverse da quelle preesistenti purché non ne derivi aggravio alla Compagnia.

In caso di difforme valutazione circa l'opportunità e l'entità delle spese di ripristino e/o restauro, le Parti convengono sin d'ora di rimettersi al parere della Soprintendenza ai Beni Storici e Culturali competenti nel territorio ove si colloca l'ente danneggiato, cui verrà dato formale incarico di Perito comune.

## **5. Furto:**

- Beni in genere, ad esclusione di quelli soggetti al Codice dei beni culturali e del paesaggio: valore commerciale e/o economico del bene.

- Beni mobili soggetti al Codice dei beni culturali e del paesaggio: qualora non vi sia stata stima da parte della Soprintendenza alle Belle Arti si stima il valore di mercato attribuito da pubblicazioni specializzate.

## **6. Danni (inclusi furto e rapina) ad apparecchi elettronici ed elettrici:**

Costo di rimpiazzo a nuovo dei beni e delle apparecchiature con altri equivalenti per prestazioni, comprensivo delle spese di trasporto, dogana, montaggio e collaudo, nonché gli oneri fiscali se non

recuperabili.

#### **Art. 6) ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE**

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate ed il Contraente o l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

#### **Art. 7) OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO**

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art.1914 C.C.;
- b) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 15 giorni da quando gli uffici preposti all'assicurazione dell'Ente ne sono venuti a conoscenza, ai sensi dell'Art.1913 C.C.;
- c) L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art.1915 del C.C.
- d) fare nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- e) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a quantificazione del danno da parte dei periti, senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna.

#### **Art. 8) ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO**

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate o non rubate, adopera a giustificazione mezzi e documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

#### **Art.9) PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO**

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Società, o persona da essa incaricata, con il Contraente o persona da esso designata;

oppure, su richiesta delle Parti:

- b) fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due periti devono nominare un terzo perito quando si verifichi disaccordo fra loro e le decisioni sui punti discordanti vengono prese a maggioranza. Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza avere alcun potere deliberativo.

La Società si obbliga a sostenere le spese relative nei limiti dei massimali stabiliti.

Nel verbale di perizia o nel Verbale di accordo amichevole verranno indicati: il danno totale, l'indennizzo liquidabile immediatamente e il supplemento d'indennizzo liquidabile al termine della ricostruzione, riparazione o rimpiazzo.

#### **Art. 10) MANDATO DEI PERITI**

I periti devono:

- 1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e la mancanza di ogni circostanza aggravante le condizioni e verificare se l'assicurato/contraente ha adempiuto agli obblighi di cui al precedente art. 7);
- 3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che esse avevano al momento del sinistro secondo i criteri espressi nell'articolo **Valore delle cose**

### **assicurate e determinazione del danno;**

4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno effettuato ai sensi della presente polizza.

I risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate da redigersi in doppio esemplare.

I risultati delle valutazioni sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano ad ogni e qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) che precedono sono obbligatori per le parti. Le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi contestazione, salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione delle disposizioni contenute nella presente assicurazione, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità dei danni.

La compagnia indennizzerà, in caso di danno risarcibile a termini di polizza, le spese e gli onorari dei periti, consulenti e/o professionisti in genere, che l'assicurato abbia nominato ai sensi delle disposizioni che precedono, fino alla concorrenza della somma indicata nella scheda di polizza e purchè preventivamente autorizzati dalla compagnia.

Resta convenuto che l'ammontare degli onorari rimborsabili non potrà comunque eccedere quelli determinati secondo le tariffe professionali applicabili.

### **Art. 11) LIQUIDAZIONE DEL DANNO**

La società verifica l'operatività della garanzia, valuta il danno e richiede la documentazione necessaria in relazione al sinistro, provvedendo comunque al pagamento dell'importo periziato entro trenta giorni dalla data di sottoscrizione della verbale di perizia o della quietanza di liquidazione, se redatta dal perito, sempre che non sia stata fatta opposizione ex art.2742 del C.C. Nel caso di verbale di accertamento conservativo, la società invierà una proposta di liquidazione con valore di quietanza nel termine di 30 (trenta) giorni dalla data di sottoscrizione del predetto verbale. Nel caso in cui insorgano contestazioni o limitazioni relative alla risarcibilità di una o più partite, l'assicuratore procederà alla liquidazione delle partite assicurate separatamente, estromettendo dal pagamento solo le partite per cui sia contestata l'indennizzabilità.

### **Art. 12) ANTICIPO INDENNIZZO**

In caso di sinistro con danno di prevedibile ammontare superiore a € 100.000,00 (centomila), il Contraente avrà la facoltà di richiedere ed ottenere, fermi ed impregiudicati eventuali diritti di terzi e/o vincolatari, il pagamento di un anticipo dell'indennizzo pari al 50% di quello presumibile, che risulterebbe dovuto in base agli elementi acquisiti sino all'atto della richiesta e per il quale non vi siano contestazioni circa l'efficacia della garanzia.

L'acconto non potrà comunque essere superiore a € 1.500.000,00 (un milione e cinquecentomila) qualunque sia l'ammontare stimato del danno.

Trascorsi trenta giorni dalla richiesta di anticipo avanzata dal Contraente, la Società corrisponderà l'anticipo richiesto non prima del novantesimo e non oltre il centoventesimo giorno dalla data di denuncia del sinistro.

### **Art. 13) RECESSO IN CASO DI SINISTRO**

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto di pagamento dell'indennizzo, il Contraente o la Società possono recedere dal contratto con preavviso di 120 (centoventi) giorni. Nel caso in cui il recesso fosse esercitato dalla Società, questa, entro 15 (quindici) giorni dalla data di efficacia dello stesso, rimborserà la parte di premio netto relativa la periodo di rischio non corso.

### **Art. 14) ASSICURAZIONE PARZIALE E DEROGA ALLA REGOLA PROPORZIONALE**

L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto; e pertanto non verrà verificata la preesistenza, nè

applicata la regola proporzionale (art.1907 del C.C.)

#### **Art. 15) ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI**

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato devono dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.

#### **Art. 16) MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE**

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

#### **Art. 17) AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO**

Verificandosi un aggravamento del rischio tale per cui la situazione di rischio sopravvenuta presenti caratteri della novità e della permanenza, il Contraente deve darne immediata comunicazione alla Società. A parziale deroga dell'art. 1898 c.c., gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dagli Assicuratori al momento della stipulazione del contratto non possono comportare la perdita totale o parziale dell'indennizzo né la cessazione dell'assicurazione, fermo restando il diritto della Società a pretendere la differenza di premio così come convenuto. Tale differenza sarà calcolata tenuto conto del premio stabilito nel contratto e di quello che sarebbe stato fissato se il maggior rischio fosse esistito al momento della stipulazione della polizza, secondo le tariffe a quel medesimo momento praticate.

#### **Art. 18) DIMINUZIONE DEL RISCHIO**

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio a decorrere dalla data di comunicazione del Contraente o dell'Assicurato.

#### **Art. 19) RECESSO DA GARANZIA ATTI DI TERRORISMO**

La Società risponde delle perdite, danni, costi e/o spese di qualsivoglia natura causati, direttamente o indirettamente, da atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato.

Agli effetti della presente clausola:

a) per atto di terrorismo si intende un atto, inclusivo ma non limitato all'uso della forza o della violenza e/o minaccia, da parte di qualsiasi persona o gruppo di persone, sia che essi agiscano per se o per conto altrui, od in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, perpetrato a scopi politici, religiosi, ideologici o similari, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o incutere o provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa;

b) per atto di sabotaggio organizzato si intende un atto di chi, per motivi politici, militari, religiosi o simili, distrugge, danneggia o rende inservibili gli enti assicurati al solo scopo di impedire, intralciare turbare o rallentare il normale svolgimento di attività.

La Società e il contraente hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola con preavviso di sessanta giorni, decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

In caso di disdetta da parte della Società, questa provvede al rimborso della parte di premio imponibile pagata e non goduta, relativa alla garanzia prestata con la presente condizione particolare.

In caso di recesso da parte della società, questa sarà tenuta contestualmente a recedere dall'intero contratto con preavviso di 120 giorni. La società provvederà a rimborsare al Contraente la parte di premio imponibile pagato e non goduto, da conteggiarsi sulla base del premio imponibile annuo.

#### **Art. 20) ONERI FISCALI**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

#### **Art. 21) FORO COMPETENTE**

Per le eventuali controversie riguardanti l'applicazione e l'esecuzione della presente polizza le Parti possono presentare domanda congiunta, oppure la parte interessata può presentare apposita domanda, presso un Organismo di mediazione riconosciuto dal Ministero della Giustizia ed istituito presso le sedi appositamente previste, che inviterà l'altra parte ad aderire e a partecipare all'incontro di mediazione finalizzato alla conciliazione ai sensi del D.Lgs 28/2010, nel rispetto del Regolamento di conciliazione da questo adottato. Detto Organismo, a scelta del Contraente o dell'Assicurato, ha sede nella medesima provincia ove gli Stessi risiedono.

In caso di più domande relative alla stessa controversia trova applicazione il criterio di priorità cronologica, e cioè la mediazione si svolgerà avanti l'Organismo presso il quale è stata presentata la prima istanza di mediazione.

Qualora il tentativo di mediazione abbia esito negativo, la parte interessata potrà agire in giudizio presso il Foro competente esclusivo ove ha sede la Contraente oppure, in alternativa, l'Assicurato.

#### **Art. 22) RINVIO ALLE NORME DI LEGGE ED INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO**

Per tutto quanto non previsto dalle presenti condizioni contrattuali, valgono unicamente le norme stabilite dal Codice Civile.

Pertanto, si intendono abrogate tutte le condizioni a stampa eventualmente riportate.

L'eventuale discordanza tra le norme che regolano l'assicurazione in generale, le norme che regolano l'assicurazione in particolare, le norme del Codice Civile sul contratto di assicurazione, verrà risolta sempre nella maniera più favorevole alla Contraente e/o agli Assicurati.

#### **Art. 23) TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA**

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

#### **Art. 24) LIMITE MASSIMO DI INDENNIZZO**

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 C.C. per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

#### **Art. 25) RINUNCIA ALL'AZIONE DI RIVALSA**

La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l'Assicurato debba rispondere a norma di legge, gli utenti, nonché i clienti dell'Assicurato, le associazioni, i patronati, altri enti pubblici ed enti e gli enti in genere senza scopo di lucro nonché verso le Aziende da esso controllate o partecipate purché il Contraente non decida di esercitare tale diritto..

#### **Art. 26) DURATA DELL'ASSICURAZIONE**

Il presente contratto decorre dalle ore 24 del 30 novembre 2016 ed ha durata fino alle ore 24 del 30 novembre 2019 senza tacito rinnovo.

E' facoltà di ciascuna delle parti rescindere il contratto in occasione di ogni scadenza annuale intermedia mediante comunicazione inviata dall'una all'altra parte mediante raccomandata e anticipata a mezzo telefax almeno 90 (novanta) giorni prima di tale scadenza, fermo che non è consentito alla Società assicuratrice inviare disdetta / recesso solo per una o alcune delle garanzie previste.

Il Contraente, inoltre, si riserva la facoltà di prorogare il contratto fino a 180 (centottanta) giorni dopo la scadenza, se ciò risultasse necessario per concludere la procedura di gara per l'aggiudicazione di un nuovo contratto, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni da darsi alla Società mediante lettera raccomandata. In questo caso, l'assicuratore sarà tenuto a concedere detta proroga senza eccezione alcuna.

## **Art. 27) PAGAMENTO DEL PREMIO**

Il Contraente pagherà tramite la propria Tesoreria:

al perfezionamento del contratto, la rata di premio riferita al primo periodo assicurativo;

entro 90 (novanta) giorni da ciascuna data di scadenza annuale, il premio riferito al periodo assicurativo in corso;

entro 90 (novanta) giorni dalla data di presentazione di eventuali appendici a titolo oneroso;

Se il Contraente non paga il premio, compreso quello di prima annualità, entro il termine di 90 giorni dalla data di decorrenza della suddetta polizza, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del novantesimo giorno e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Il termine di tolleranza di cui sopra, in deroga all'art 1901 c.c., vale anche per le scadenze delle rate successive, nonché qualora la Contraente si avvalga della facoltà di prosecuzione del contratto e la comunicazione sia pervenuta alla Compagnia prima della scadenza del contratto.

## **ART. 28) ADEMPIMENTI AI SENSI DELLA LEGGE 13 AGOSTO 2010 N. 136**

La Società si assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 comma 8 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. a pena di nullità assoluta del contratto.

Il contratto di assicurazione sarà risolto, ai sensi ed effetti di quanto stabilito dall'art 3 comma 9.bis della Legge, nel caso in cui la Società esegua transazioni finanziarie inerenti il contratto d'assicurazione (pagamenti / incassi) senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale o con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

La Società si impegna a riportare negli strumenti di pagamento in relazione a ciascuna

transazione, il Codice Unico di Progetto (CUP) ove obbligatorio ai sensi di legge ed in ogni caso riportando il Codice Identificativo Gara (CIG) ove assegnato dall'Autorità sulla vigilanza dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture. In difetto Infra.To si riserva il diritto di procedere ai sensi ed effetti di quanto previsto dall'art. 1456 c.c., alla risoluzione del contratto.

La Società, nel caso in cui dovesse avere notizia che un suo subcontraente non abbia dato corso agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i., deve informarne Infra.To e la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante; in difetto Infra.To potrà procedere alla risoluzione del contratto di assicurazione ai sensi ed effetti dell'art. 1456 c.c.

Inoltre, la Società si impegna, nei contratti che andrà se del caso a stipulare con subcontraenti

della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'oggetto del contratto, ad inserire a pena di nullità assoluta del subcontratto una clausola con la quale ciascuna parte del subcontratto si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i.

## **Art. 29) GESTIONE SINISTRI E IMPEGNI DELL'ASSICURATORE**

Alla scadenza di ogni annualità, la Società si impegna, entro 60 (sessanta) giorni dalla predetta scadenza, a rilasciare alla Contraente un tabulato con la situazione di tutti i sinistri nell'anno in corso; tale tabulato deve comprendere:

- a) gli elementi identificativi del sinistro;
- b) l'ammontare per ogni sinistro della somma totalmente liquidata;
- c) l'ammontare per ogni sinistro della somma parzialmente liquidata e della residua somma riservata;
- d) l'ammontare per ogni sinistro della somma riservata e non ancora liquidata;

e) il rapporto annuale sinistri liquidati/premi pagati.

Tale prescrizione non inficia i diritti dell'assicurato di ottenere, entro 15 (quindici) giorni dalla data della richiesta, identico tabulato, aggiornato alla data della richiesta, in caso di recesso per sinistro e/o previsione di esperimento di procedura di evidenza pubblica.

### **Art. 30) GESTIONE DEL CONTRATTO**

Alla società AON S.p.A. è affidata la gestione e l'esecuzione della presente assicurazione in qualità di Broker iscritto alla Sezione B di cui al Registro Unico degli Intermediari, ai sensi dell'art. 109, D. Lgs 209/2005 e s.m.i., e quale intermediario incaricato da INFRATRASPORTI.TO SRL

Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker incaricato.

La Società riconosce che la provvigione del Broker è a proprio carico. L'opera del broker sarà remunerata dall'Assicuratore aggiudicatario nella misura del 8 (otto) per cento del premio imponibile. Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all'art. 118 del D. Lgs. 209/2005 ed all'art. 55 del Regolamento ISVAP n. 05/2006, il Broker è autorizzato ad incassare i premi

### **Art. 31) COASSICURAZIONE E DELEGA (*operante solo nel caso di ripartizione del rischio*)**

L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto allegato.

Resta confermato che in caso di sinistro, ognuna delle Coassicuratrici concorrerà al pagamento dell'indennizzo in proporzione alla quota da essa assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

La Spettabile....., all'uopo designata Coassicuratrice Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate nel riparto a firmare gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto.

Pertanto, le comunicazioni inerenti alla polizza (ivi comprese le comunicazioni relative al recesso ed alla disdetta) devono trasmettersi dall'una all'altra parte solo per il tramite della Spettabile....., la cui firma in calce di eventuali futuri atti impegnerà anche le coassicuratrici che in forza della presente clausola ne conferiscono mandato.

La Delegataria è anche incaricata dalle Coassicuratrici della esazione dei premi o di importi comunque dovuti all'Assicurato in dipendenza del contratto, contro rilascio delle relative quietanze; scaduto il premio la Delegataria può sostituire le quietanze eventualmente mancanti delle altre Coassicuratrici con altra propria rilasciata in loro nome.

Nel caso in cui il presente contratto sia aggiudicato ad associazione temporanea d'impresa costituitasi in termini di legge, si deroga totalmente al disposto dell'art. 1911 C.C., essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del contraente aggiudicatario.

La delega assicurativa è assunta dalla Compagnia indicata dal raggruppamento di imprese quale mandataria. Non è consentita l'associazione anche in partecipazione od il raggruppamento temporaneo d'impresa concomitante o successivo all'aggiudicazione della gara.

### **Art. 32) ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI**

Qualora sui medesimi beni e per il medesimo rischio coesistano più assicurazioni, l'assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di sinistro l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi, escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente, superi l'ammontare del danno, la compagnia è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

### **Art. 33) CRITERI PER L'APPLICAZIONE DELLE FRANCHIGIE E/O SCOPERTI CONTRATTUALI**

Qualora per un medesimo sinistro siano applicabili diverse franchigie e/o scoperti, imputabili a più eventi dannosi, conseguenti o collegati o concomitanti o indiretti, nel calcolo dell'indennizzo sarà applicato un solo

scoperto o una sola franchigia, ovvero sia quella applicabile al sinistro originario. In caso di difficoltà di attribuzione del sinistro originario verrà applicata la franchigia minore tra quelle applicabili.

#### **Art. 34) REINTEGRO AUTOMATICO DELLE SOMME ASSICURATE**

D'accordo tra le parti si conviene che in caso di sinistro le somme assicurate si intendono, con effetto dalle ore 24.00 del giorno in cui si è verificato il sinistro, reintegrate di un importo uguale a quello del danno indennizzabile a termini delle Condizioni di Polizza, impegnandosi l'Assicurato a versare il corrispondente rateo di premio entro 15 giorni dalla presentazione della relativa appendice contrattuale.



## LIMITI DI RISARCIMENTO – FRANCHIGIA – SCOPERTO

Fermo restando che la Società non pagherà per ciascun sinistro indennizzo superiore a **€ 50.000.000,00** la stessa procederà alla liquidazione dei danni, alle condizioni tutte della presente polizza con l'applicazione, per ogni sinistro, o periodo assicurativo annuo, dei seguenti limiti di risarcimento, franchigie e scoperti:

Garanzia	Limite per sinistro	Franchigia per Sinistro
Eventi catastrofali: alluvioni, inondazioni, Scoperto 10% per sinistro con il minimo dell'importo indicato quale franchigia	€ 50.000.000,00 con il limite del 50% del valore del singolo fabbricato e relativo contenuto	€ 100.000,00
Eventi catastrofali: terremoto Scoperto 10% per sinistro con il minimo dell'importo indicato quale franchigia	€ 50.000.000,00 con il limite del 50% del valore del singolo fabbricato e relativo contenuto	€ 100.000,00
Terrorismo Scoperto 10% per sinistro con il minimo dell'importo indicato quale franchigia	€ 50.000.000,00 con il limite del 70% del valore del singolo fabbricato e relativo contenuto	€ 100.000,00
Eventi sociopolitici Scoperto 10% per sinistro con il minimo dell'importo indicato quale franchigia	€ 50.000.000,00 con il limite del 70% del valore del singolo fabbricato e relativo contenuto	€ 50.000,00
Eventi atmosferici Scoperto 10% per sinistro con il minimo dell'importo indicato quale franchigia	€ 50.000.000,00 con il limite del 70% del valore del singolo fabbricato e relativo contenuto	€ 50.000,00
Onorari dei periti 5% del danno	€ 500.000,00	na
Spese demolizione e sgombero	€ 3.500.000,00	na
Guasti e fenomeno elettrico ad apparecchiature elettroniche	€ 1.000.000,00	€ 20.000,00
Guasti e fenomeno elettrico ad impianti	€ 1.000.000,00	€ 20.000,00
Beni ad impiego mobile durante l'uso in esterni, limite per singolo bene € 10.000,00	€ 50.000,00 per sinistro/anno	n.a.
Sovraccarico neve	€ 500.000,00	€ 20.000,00
Danni a rotaie poste all'aperto (tranvie e binari)	€ 500.000,00	€ 100.000,00
Danni da mancata refrigerazione o riscaldamento	€ 1.000.000,00	€ 20.000,00
Gelo	€ 500.000,00	€ 20.000,00
Acqua condotta	€ 500.000,00	€ 20.000,00
Ricerca e riparazione del guasto	€ 100.000,00	€ 20.000,00
Palloni pressostatici e tettoie	€ 500.000,00 per sinistro/anno	€ 20.000,00
Furto, rapina ed estorsione anche se iniziate all'esterno, guasti cagionati dai ladri, atti di vandalismo compiuti nell'esecuzione del reato, per sinistro e per anno.	€ 50.000,00	€5.000
Portavalori – Valori ovunque riposti	€ 10.000,00	na
Oggetti d'arte, preziosi, statue ecc.,	€ 50.000,00	na
Beni presso terzi	€ 50.000,00	na
Spese straordinarie per la riparazione o il ripristino di beni immobili e/o mobili, rese necessarie per la ripresa dell'attività	€ 3.500.000,00	na
Furto beni in rame	€ 25.000	€ 5.000
Ogni altra causa		€ 20.000,00

